

Sentenza n. 785/2012/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

= ° =

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera	MAGGI	Presidente
Dott.ssa Maria	FRATOCCHI	Consigliere
Dott. Mauro	OREFICE	Consigliere relatore
Dott.ssa Rita	LORETO	Consigliere
Dott. Massimo	DI STEFANO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi iscritti ai nn. 39424, 39554 e 39617 del registro di segreteria, sugli appelli presentati dai sigg. Nicola X (giudizio n. 39424); Giulio X, Rinaldo X, Maria X, Pietro Mariano X, Teresa X, Antonio X, Anna X, Giovanni X (giudizio n. 39554); e Francesco X (giudizio n. 39617) rispettivamente dagli avvocati Fabrizio e Lucio Crisci (n. 39424), Andrea Abbamonte e Nicola Di Modugno (n. 39554) e Guido Principe (n. 39617);

avverso

la sentenza n. 1298/10 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, depositata in data 8 luglio 2010.

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 9 novembre 2012 il consigliere relatore dr. Mauro Orefice; l'avv. Lucio Crisci; l'avv. Andrea Abbamonte; su delega dell'avv. Guido Principe, l'avv. Andrea Fusillo per parte appellante; e il Pubblico ministero dr. Alfredo Lener.

F A T T O

con l'impugnata sentenza, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania, ha condannato in solido fra loro, in favore del comune di XXXXXX (BN), i signori Maria X, sindaco del Comune di XXXXXX, e Pietro Mariano X, segretario comunale, per l'intera somma di euro 76.444,00; Giulio X, assessore pro tempore, sino alla concorrenza di euro 3.567,00; Giovanni X, assessore pro tempore, sino alla concorrenza di euro 56.528,00; Nicola X, assessore pro tempore, sino alla concorrenza di euro 4.644,00; Francesco X, assessore pro tempore, sino alla concorrenza di euro 40.444,00; Rinaldo X, assessore pro tempore, sino alla concorrenza di euro 62.800,00; Antonio X, assessore pro tempore, sino alla concorrenza di euro 19.000,00; Teresa X, revisore dei conti, sino alla concorrenza di euro 27.200,00 e Anna X, revisore dei conti, sino alla concorrenza di euro 24.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese di giudizio.

La condanna, il cui importo differenziato è giustificato per la parte che ciascun convenuto ha avuto nel porre in essere le singole deliberazioni di giunta ritenute causative del danno, trae origine dall'aver gli appellanti, in qualità di componenti pro tempore della giunta municipale, di segretario comunale e di revisore dei conti pro tempore, conferito incarichi professionali al di fuori dei presupposti di legge, senza alcuna preventiva procedura di valutazione e con attribuzione di trattamento economico difforme da quello previsto dal contratto collettivo nazionale.

Nel merito, il giudice di prima istanza, superate le eccezioni di rito, ha ritenuto fondata l'azione della Procura regionale, tenuto anche conto del fatto che le verbalizzazioni delle sedute di giunta municipale sulla cui base il pubblico ministero ha individuato i soggetti partecipanti alle medesime, al fine di identificare i presunti responsabili, fanno fede fino a querela di falso, querela peraltro non proposta in alcuna sede. In particolare il Collegio ha ritenuto censurabile l'estraneità dei compiti oggetto del contratto di lavoro (supporto nell'attività amministrativa economico finanziaria ed innovazione tecnologica per la gestione del sito Internet all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuiti agli organi politici dalla legge per le quali, invece, la norma prevede la possibilità del ricorso ai contratti in questione.

È evidente, secondo il primo giudice, che le mansioni affidate ai signori Giovanni X e Pasquale X, entrambi oggetto di numerose delibere di giunta assunte tra il 2004 ed il 2008, altro non siano se non normali attività tecnico amministrative assolutamente non rientranti in quelle funzioni di indirizzo e controllo proprie dell'ufficio di staff. Pertanto, sempre secondo il primo giudice, nella fattispecie si è surrettiziamente utilizzata la previsione dell'articolo 90 del testo unico enti locali numero 267 del 2000 per finalità diverse da quelle ivi consentite.

Ciò atteso, il relativo danno va imputato, secondo la sentenza ai soggetti che hanno preso parte e votato favorevolmente alle delibere relative agli incarichi conferiti, nonché al segretario comunale ed ai revisori dei conti che su di esse hanno espresso il loro favorevole avviso.

La sentenza è stata partitamente impugnata da coloro che sono stati ritenuti responsabili dal giudice di primo grado.

In estrema sintesi, per quanto riguarda l'appello interposto dal Sig. Nicola X, si rileva come sia stata eccepita la mancanza di responsabilità del medesimo, il quale

avrebbe approvato la sola delibera numero 45 del 2003 con la quale si stabiliva di affidare l'incarico professionale ex articolo 90, comma due, decreto legislativo numero 267 del 2000, a persona in possesso di diploma di scuola media superiore inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale. Ha eccepito inoltre l'estraneità alle scelte effettuate dalla giunta attraverso i successivi atti deliberativi susseguitisi sino al 2008. Mancherebbe inoltre il nesso di causalità tra la condotta dell'evento.

Per quanto riguarda gli appelli presentati dalla signora Maria X ed altri, si eccepisce in via preliminare la nullità della citazione per mancanza di denuncia di danno, tenuto conto dell'inesistenza della persona fisica firmataria dell'esposto. Di conseguenza illegittima risulterebbe la pronuncia della Corte sul punto de qua. Lamentano inoltre gli appellanti la mancata sospensione del processo ex articolo 295 del codice di procedura civile per pregiudizialità penale. Insussistenti sarebbero inoltre i requisiti propri della responsabilità e legittimi sarebbero gli incarichi conferiti dalla giunta. A tal proposito gli appellanti fanno rilevare come il trattamento economico riconosciuto sia da considerare adeguato e congruo e che in ogni caso l'amministrazione avrebbe tratto comunque vantaggio dalla collaborazione delle figure professionali acquisite, il che avrebbe dovuto perlomeno indurre ad applicare il criterio della *compensatio lucri cum damno*.

Da ultimo l'appello del signor X ribadisce l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave, nonché la legittimità degli incarichi conferiti e della scelta effettuata. Anche in questo caso si rileva l'adeguatezza del trattamento economico riconosciuto ai professionisti.

La Procura generale presso la Corte dei conti ha depositato le proprie conclusioni in data 2 ottobre 2012, contestando i motivi di appello e chiedendo, conclusivamente, il rigetto dei gravami con conseguente, integrale conferma della sentenza appellata.

>= ° =

All'udienza dibattimentale odierna, le parti hanno sostanzialmente confermato gli atti scritti.

DIRITTO

1. Prima di affrontare le questioni di merito proposte nel presente giudizio, il Collegio ritiene di dover esaminare alcune questioni di carattere preliminare proposte dalle difese degli appellanti.

1.1 In primo luogo l'avvocato Abbamonte ripropone in questa sede l'eccezione di nullità della notizia di danno con espressa riserva di proporre appello autonomo contro la sentenza numero 1001 del 2010 di declaratoria di inammissibilità del ricorso di nullità.

Pertanto il Collegio ritiene di doversi pronunciare esclusivamente sulla eccezione proposta in questa sede fondata sulla anonimia della notizia di danno e sulla sua genericità che sarebbe dimostrata dal mero riferimento alla pretesa illegittimità della procedura contenuto nell'esposto de quo. Inoltre, il firmatario della denuncia sarebbe persona assolutamente inesistente. Tale stato di cose determinerebbe secondo l'appellante il difetto di giurisdizione in capo alla Corte dei conti nella fattispecie in esame.

L'eccezione non può essere accolta.

Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che la norma di cui all'art. 17, comma 30ter, del d.l. n. 78/2009 provvede a tradurre in espressa disposizione normativa l'orientamento già da tempo, e reiteratamente, manifestato dalla Corte costituzionale in sede di pronuncia su conflitto di attribuzioni, nel senso cioè che "l'ampio potere che il Procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attività di controllo generalizzata e permanente": così si è

espresso il Giudice delle leggi nella sentenza 31.3.1995, n. 100; sentenza con la quale è stato parzialmente respinto il ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto dalla regione Umbria nell'assunto che "gli atti e i dati richiesti" dalla Procura contabile erano "strumentali all'accertamento di responsabilità che il Procuratore regionale ... ha ritenuto di promuovere a seguito di articoli apparsi sulla cronaca locale di giornali nazionali che adducevano notizie circostanziate, considerate meritevoli di verifica ...".

Sulla questione infatti si sono pronunciate poi le Sezioni riunite di questa Corte (sentenza n. 12/QM/2011) le quali hanno testualmente affermato che *"l'espressione "notizia" di danno, contenuta nella norma, è assai meno stringente di quella riferibile ad una "denuncia" di danno, prevista dalle norme prima ricordate (e la cui imprescindibile necessità, ai fini dell'esercizio dell'azione contabile, va esclusa, secondo quanto in precedenza argomentato). La "notizia" richiesta dalla legge, secondo la comune accezione, fa dunque riferimento ad un mero dato cognitivo, che potrebbe derivare da apposita comunicazione, ovvero da strumenti di informazione (che a loro volta potrebbero essere, o meno, di pubblico dominio)"*.

La medesima pronuncia aggiunge inoltre *"Detto in altri termini, la "specifica e concreta notizia di danno", che legittima la Procura ad "iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale", non deve certo equivalere ad una notizia così precisa e circostanziata da contenere tutti gli elementi necessari per dare corso all'azione di responsabilità: diversamente, l'attività istruttoria della Procura non tanto sarebbe legittimata dalla notizia di danno, ma diventerebbe addirittura superflua, e altrettanto superfluo sarebbe tutto il procedimento preprocessuale che prende avvio con l'invito a dedurre. In sostanza, la disposizione di cui trattasi permane nel solco dei principi costituzionali di riferimento, ove venga intesa – come del resto pienamente consentono la lettera ma, prima ancora, la ratio della norma stessa – nel senso che la sanzione della*

nullità colpisce solo quegli atti istruttori e processuali che trovino origine in mere supposizioni, o che siano espressione di un'impropria e generalizzata (e non consentita) forma di controllo”.

Essendo questa la impostazione che la giurisprudenza ha dato alla applicazione della riportata norma di cui all'articolo 17, comma 30 ter, del decreto-legge numero 78 del 2009, questo Collegio ritiene che il giudizio sia stato correttamente introdotto e che non vi sia spazio alcuno per pronuncia di nullità o ancor meno di difetto di giurisdizione.

1.2 Ancora in via preliminare si sostiene che la sentenza gravata appare palesemente frutto di error in procedendo nel caso in cui ha respinto la richiesta di sospensione per pregiudizialità penale ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile. Sostiene la difesa infatti che sul punto la sentenza di primo grado si limita ad affermare che non sarebbe sostenibile che la legge 27 marzo 2001 numero 97 abbia reintrodotta il principio della pregiudizialità penale perché ciò sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Anche questa eccezione non può essere accolta, tenuto conto del fatto che in punto di principio generale la novella del codice di procedura penale ha fatto sì che sia precluso qualunque rapporto di pregiudizialità obbligatoria tra giudizio penale e giudizio di diversa giurisdizione, ferma restando la possibilità del giudice civile, amministrativo o contabile di deliberare la sospensione del proprio giudizio ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile ove abbia ravvisato gli estremi e l'opportunità di attendere la conclusione di una fase o dell'intero procedimento penale.

La opinabilità della scelta del giudice in ordine alla sospensione non può certo inficiare la legittimità della scelta medesima per cui il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto di procedere autonomamente respingendo la richiesta di sospensione non costituisce assolutamente motivo di vizio della sentenza.

1.3 L'avvocato difensore del signor X ha poi eccepito il decorso della prescrizione quinquennale e quindi l' intempestività dell'azione per responsabilità erariale.

Sostiene infatti che l'eccezione di prescrizione andava accolta perché fondata: in data 15 aprile 2003 veniva formulata alla delibera numero 45 alla quale l'appellante ha partecipato e in detta data si sarebbe consumato l'illecito amministrativo che soggiacerebbe alla prescrizione quinquennale. L'atto di citazione, intervenuto in data 13 novembre 2008, sarebbe pertanto intempestivo.

Per giurisprudenza pacifica e consolidata di questa Corte va, tuttavia, ricordato che il dies a quo ai fini del computo del quinquennio prescrizionale non decorre ordinariamente dalla data in cui si pone in essere la condotta che si rivelerà successivamente causativa del danno ma esso si determinerà per effetto del concreto e reale depauperamento dell'erario pubblico in conseguenza di quella condotta. Cioè a dire che il termine prescrizionale decorre dal momento dell'effettivo esborso e non dal momento in cui si sono posti i presupposti per determinare quell'esborso non dovuto.

Anche in questo caso quindi l'eccezione va respinta.

2. Venendo al merito della questione, il problema sottoposto all'esame di questo Collegio riguarda una richiesta risarcitoria avanzata dalla procura regionale competente in relazione all'affidamento di alcuni incarichi intervenuto presso il Comune di XXXXXX in assenza di procedure di valutazione e con il ricorso a normativa non conferente.

Tali incarichi sarebbero stati conferiti ai sensi dell'articolo 90 del testo unico numero 267 del 2000 e tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici del Comune.

L'articolo 90 citato dispone al comma 1 che *“Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni*

di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.

Conformemente a tale previsione, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune ha previsto che il sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo può assumere personale di alta specializzazione [...] scegliendolo *intuitu personae* e sulla base di un curriculum.

Le assunzioni ai sensi dell'art. 90 del TUEL presentano quindi alcune caratteristiche particolari che possono essere riassunte alla luce della giurisprudenza formatasi in materia:

- si tratta di assunzioni a tempo determinato e non possono essere affidate tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Corte dei conti Puglia – Sentenza n. 241/2007);
- si tratta di posti in dotazione organica (Corte dei conti Toscana – Sentenza 622/2004) e pertanto per i posti il singolo ente sulla base della propria autonomia regolamentare dovrà valutare a quale categoria si riferiscono le necessità del Comune ai fini delle assunzioni ex art. 90 del Tuel;
- possono essere affidate esclusivamente per funzioni di supporto di attività di indirizzo e di controllo alle dirette dipendenze del Sindaco, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'ente (Corte dei conti Lombardia – Deliberazione 43/2007)
- agli uffici in oggetto possono essere affidate la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie strettamente strumentali e funzionali all'esercizio dei compiti medesimi (Corte

dei conti Toscana – Deliberazione n. 5P/2008 in parte in contrapposizione con la Corte dei conti Lombardia poco sopra citata).

- tali assunzioni rientrano nel concetto di spesa di personale (Corte dei conti Lombardia – Deliberazione 43/2007)

Inoltre:

- il compenso di base deve essere corrispondente ad un compenso erogato per la categoria di appartenenza del CCNL Enti Locali sulla base di quanto previsto nella dotazione organica per quel preciso posto da ricoprire in riferimento alle disposizioni dell'art. 90 del Tuel;

- anziché prevedere diversi compensi accessori sarà possibile individuare un unico emolumento (indennità di staff) onnicomprensiva di qualsiasi altra retribuzione accessoria.

Da quanto precede emerge con chiarezza che ogni riferimento a procedure selettive appare inconferente alla fattispecie, tenuto conto del rapporto fiduciario che lega il sindaco alle persone da collocare nell'ufficio di staff. Quindi ogni censura in proposito sarebbe destituita di fondamento.

Peraltro, proprio da un lato la fiduciarità del rapporto e dall'altro le funzioni per le quali dei soggetti vengono chiamati a collaborare determinano un necessario problema interpretativo della norma.

Per stessa dichiarazione del difensore degli odierni appellanti, gli stessi in realtà erano stati chiamati a svolgere funzioni prettamente esecutive. Il medesimo difensore ha altresì dichiarato in udienza che si trattava di personale non laureato addetto a mansioni di segreteria che, tra l'altro, finiva con l'essere sostanzialmente sottopagato con un indubbio vantaggio per l'ente locale.

Ora, non vi è chi non veda come tale impostazione cozzì contro la previsione normativa sia dell'articolo 90 del testo unico, sia dell'articolo 13 del regolamento comunale. Nel primo

infatti si specifica che la funzione che gli odierni appellanti sono stati chiamati a svolgere nell'ambito dell'ufficio di staff avrebbe dovuto essere quella di collaborazione alle dirette dipendenze del sindaco per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo. Il secondo dato normativo, quello del regolamento, ci dice che doveva trattarsi di personale altamente specializzato, selezionato, oltretutto, sulla base di un curriculum che evidentemente è destinato ad evidenziare le capacità ed i trascorsi professionali.

Si chiede ora il Collegio, attesa anche l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato in particolare dell'articolo 90 del testo unico, se personale non laureato, destinato a “ *fare fotocopie e rispondere al telefono*” - come testualmente affermato da uno dei difensori degli appellanti in udienza - risponda ai criteri di collaborazione alle funzioni di indirizzo e controllo nonché di alta specializzazione nelle funzioni dimostrata da una base curriculare. Non solo, ma la caratteristica della fiduciarità del rapporto implica che evidentemente la scelta ricada su soggetti che sono appunto di fiducia dell'autorità politica (così è anche, ad esempio, per coloro che vengono immessi negli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 165 del 2001 per lo Stato), al fine di svolgere compiti anche dedicati che non a caso, nella fattispecie sia la legge che il regolamento riconducono alle più alte funzioni di indirizzo e controllo.

In verità, a questo Collegio sembra che il Comune si sia avvalso della normativa in esame in modo assai improprio, al fine di assumere dei collaboratori che avrebbero dovuto probabilmente essere reclutati secondo diverse procedure. Non sembra conferente in proposito la precisazione che il Comune abbia dato vita ad una fattispecie a formazione progressiva costituita da due momenti: un primo momento -delibera giuntales- che ha individuato i presupposti per il conferimento dell'incarico, all'uopo specificando la natura del rapporto, la qualifica da ricoprire e la circostanza che il Comune non versasse in condizioni di dissesto finanziario non è strutturale; un secondo -decreto sindacale- con il

quale si è operata all'individuazione del soggetto, scegliendolo attraverso la comparazione tra i requisiti generali richiesti nella delibera di giunta, le funzioni necessarie all'ente e il curriculum.

Tale procedimento infatti non impedisce di considerare improprio il riferimento normativo, anche se questo Giudice deve riconoscere che non ricorrono gli estremi per l'integrazione di un comportamento a titolo di dolo, né tanto meno di dolo contrattuale: è stato chiarito, infatti, che l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica.

Che costoro poi si siano "accontentati" di compensi particolarmente bassi, non appare un motivo significativo per ritenere che il Comune abbia agito legittimamente; anzi, ciò risulterebbe anche in contrasto con una prestazione che, secondo i dettami di legge, avrebbe dovuto essere qualificata e avrebbe dovuto essere di un certo rilievo professionale.

Certo è che, in ogni caso, la prestazione è stata resa e di questo non può non essere tenuto conto ai fini della considerazione delle utilità che il Comune ha comunque derivato dalla vicenda.

3. Pertanto e giungendo a considerazioni conclusive, il Collegio è del convincimento che la sentenza di primo grado non vada censurata quanto all'accertamento delle responsabilità in ordine alla accertata violazione, che questo giudice condivide, del regime di reclutamento di collaboratori da destinare agli uffici di staff del sindaco.

Questo giudice condivide inoltre il criterio in base al quale il giudice di primo grado ha inteso individuare personalmente i responsabili, graduando la condanna in relazione alle partecipazioni alle diverse deliberazioni che hanno inciso sulla fattispecie di causa.

In proposito, tuttavia, il Collegio deve operare alcune distinzioni.

In particolare, per quanto riguarda la posizione del signor Nicola X, questo Collegio non può ignorare il fatto che la partecipazione del medesimo alla vicenda inizia e si esaurisce con l'approvazione della delibera numero 45 del 15 aprile 2003, con l'approvazione cioè di quella delibera che si è limitata a stabilire che l'incarico doveva essere espletato da un soggetto in possesso del diploma di scuola media superiore, inquadrato e retribuito secondo il trattamento economico equiparabile alla categoria C1 ed affidato con le modalità previste dall'articolo 13, comma tre, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Nella fattispecie, quindi, l'apporto causale del medesimo appare di lieve entità, configurante profili colposi, ma non tali da integrare la colpa grave richiesta dalla norma.

Pertanto il sig. X va mandato assolto dagli addebiti contestatigli.

Per quanto riguarda gli altri corresponsabili, vanno condannati secondo il relativo apporto causale, tenendo peraltro conto della prestazione comunque resa, così da determinare l'applicazione del potere riduttivo nella misura del 50% dell'importo quantificato in primo grado e in modo da modificare la misura della condanna pro-capite, da intendersi in forma parziaria, secondo le proporzioni identificate in primo grado e corrispondenti al livello del concorso alla causazione del danno:

Giulio X	€	356,70
Giovanni X	€	5.652,80
Francesco X	€	4.044,00
Rinaldo X	€	6.280,00

Antonio X	€	1.900,00
Teresa X	€	2.720,00
Anna X	€	2.400,00
Maria X	€	7.425,00
Pietro Mariano X	€	7.425,00

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto
- ASSOLVE dagli addebiti contestati per carenza di colpa grave il sig. Nicola X e ne liquida le spese in € 1.500,00.
- CONDANNA in via parziaria i sigg.:
 - Giulio X € 356,70
 - Giovanni X € 5.652,80
 - Francesco X € 4.044,00
 - Rinaldo X € 6.280,00
 - Antonio X € 1.900,00
 - Teresa X € 2.720,00
 - Anna X € 2.400,00
 - Maria X € 7.425,00
 - Pietro Mariano X € 7.425,00
- CONDANNA i sigg. Giulio X, Rinaldo X, Maria X, Pietro Mariano X, Teresa X, Antonio X, Anna X, Giovanni X e Francesco X alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Erario; spese che, all'atto della presente

decisione, sono liquidate in € ...122,04....

(euro

- Centoventidue/04)
- MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012.

IL RELATORE

F.to Cons. Mauro OREFICE

IL PRESIDENTE

F.to Pres. Piera MAGGI

Depositata in Segreteria

il6/12/2012.....

Il Dirigente

F.to Massimo BIAGI